

12. Si applica un regime di controllo della rimozione della colonna vertebrale secondo quanto specificato al punto 1, lettere da a) a i). Il regime comprende almeno i seguenti provvedimenti:
- a) le carcasse o parti di carcasse dei bovini, quali definite dalla direttiva 64/433/CEE, sono identificate sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, mediante una striscia blu, qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale;
 - b) un'indicazione specifica del numero di carcasse o parti di carcasse bovine dalle quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale è rimossa e dalle quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale non è rimossa, è aggiunta al documento commerciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera f), punto ii) della direttiva 64/433/CEE o, se del caso, al documento di cui all'articolo 93/13/CEE (1);
 - c) i punti di vendita al pubblico conservano per almeno un anno i documenti di cui alla lettera b).»
-

(1) GU L 9 del 15.1.1993, pag. 33.